



**Dipartimento:** DIPARTIMENTO ISTITUZIONALE E TERRITORIO

**Direzione Regionale:** TERRITORIO - URBANISTICA

**Area:** AREA LEGISLATIVA CONTENZIOSO E CONFER. DI SERVIZI

## DETERMINAZIONE

N. *A2942* del - 7 APR. 2011

Proposta n. 5080 del 15/03/2011

**Oggetto:**

Individuazione dei Comuni in possesso dei requisiti necessari per l'esercizio della funzione delegata in materia di autorizzazione paesaggistica - artt. 146 e 159 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42

**Proponente:**

Estensore

DEL PINTO GABRIELE

Responsabile del procedimento

GABRIELE DEL PINTO

Responsabile dell' Area

M. AJELLO

Direttore Regionale

D. CARINI

Direttore Dipartimento

L. FEGATELLI

Protocollo Invio

152076 - 7 APR. 2011

Firma di Concerto

## IL DIRETTORE

VISTA la l.r. 18 febbraio 2002, n.6 e successive modificazioni;

VISTO il regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale n 6 settembre 2002, n. 1;

VISTA la legge regionale 6 agosto 1999, n. 14, “Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo”;

VISTA la legge regionale 19 dicembre 1995, n. 59, “Subdelega ai comuni di funzioni amministrative in materia di tutela ambientale e modifiche alle leggi regionali 16 marzo 1982, n. 13 e 3 gennaio 1986, n. 1” con cui è stato conferito ai Comuni dotati di strumento urbanistico generale vigente l'esercizio delle funzioni relative alle autorizzazioni in materia di paesaggio per gli interventi specificati nell'art. 1;

VISTA la legge regionale 6 ottobre 1997, n. 29, “Norme in materia di aree naturali protette regionali”;

VISTO il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, “Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137”, (di seguito denominato “Codice”), e successive modificazioni;

VISTO in particolare l'articolo 146 del Codice, con cui il legislatore nazionale ha modificato la distribuzione delle funzioni concernente l'autorizzazione in materia di paesaggio ed il relativo procedimento, disponendo, al comma 6, che la Regione può delegarne l'esercizio a Province, a forme associative e di cooperazione fra Enti locali come definite dalle vigenti disposizioni sull'ordinamento degli Enti locali, ovvero a Comuni, purché gli Enti destinatari della delega dispongano di strutture in grado di assicurare un adeguato livello di competenze tecnico-scientifiche nonché di garantire la differenziazione tra attività di tutela paesaggistica ed esercizio di funzioni amministrative in materia urbanistico-edilizia;

VISTO altresì l'art. 159 del Codice, concernente la disciplina e la durata del regime transitorio, che dispone che il mancato adempimento da parte delle Regioni della verifica dei requisiti in capo agli enti delegati determina la decadenza delle deleghe in essere;

VISTO il decreto legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito nella legge 3 agosto 2009, n. 102, che ha prorogato al 31 dicembre 2009 l'applicazione del regime transitorio concernente il rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche;

VISTA la Deliberazione della giunta regionale 4 dicembre 2008, n. 886, avente ad oggetto: “Determinazione in merito alla modifica della l.r. 19 dicembre 1995, n. 59, e alla verifica della sussistenza, negli Enti delegati all'esercizio di funzioni in materia paesaggistica, dei requisiti di differenziazione e di competenza tecnico-scientifica previsti negli artt. 146, comma 6, e 159, comma 1, del d.lgs. n. 42/2004”;

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale 15 maggio 2009 n. 338, con cui è stata modificata la precedente deliberazione n. 883/2008;

VISTI i requisiti di competenze tecnico-scientifiche e di differenziazione fra attività di tutela paesaggistica ed esercizio di funzioni amministrative in materia urbanistico-edilizia, previsti nel Codice e specificati nelle Deliberazioni di Giunta regionale suindicate;

VISTE le note inviate a tutti i Comuni del Lazio con cui gli enti delegati sono stati informati circa gli adempimenti da espletare per mantenere la funzione delegata;

VISTI gli esiti delle verifiche effettuate dalla Regione Lazio in merito alla sussistenza dei requisiti in capo agli enti delegati;

VISTE le proprie determinazioni n. B6832 del 28 dicembre 2009, n. B0684 del 12 febbraio 1020, n. B2190 del 19 aprile 2010, B2799 del 28 maggio 2010, B3393 del 15 luglio 2010, B3770 del 24 agosto 2010, B4373 del 4 ottobre 2010 e A0657 del 2 febbraio 2011, con cui è stata effettuata la ricognizione dei Comuni che possono esercitare le funzioni amministrative delegate con la l.r. 59/95, in quanto sono risultati in possesso dei requisiti necessari ad assicurare un adeguato livello di competenze tecnico-scientifiche nonché a garantire la differenziazione tra attività di tutela paesaggistica ed esercizio di funzioni amministrative in materia urbanistico-edilizia;

CONSIDERATO che le predette determinazioni prevedono l'emanazione di successivi provvedimenti integrativi;

CONSIDERATO che nove Comuni hanno comunicato di aver completato il processo di adeguamento dopo l'emanazione della determinazione n. A0657/2011;

CONSIDERATO che la Regione Lazio ha verificato che, di questi, sono otto i Comuni in possesso dei necessari requisiti di competenze tecnico-scientifiche e di differenziazione delle funzioni;

RITENUTO, pertanto, di dover procedere ad una nuova individuazione dei Comuni che risultano in possesso dei requisiti necessari per l'esercizio delle funzioni amministrative delegate,

#### DETERMINA

1. I Comuni di seguito specificati, in esito alla verifica effettuata, possono riprendere ad esercitare le funzioni delegate con la l.r. 59/95 dalla data della presente determinazione, nell'ambito del nuovo procedimento per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica previsto dall'art. 146 del Codice.

RI	POGGIO CATINO	1.
RM	CAPENA	2.
RM	MANZIANA	3.
RM	SANTA MARINELLA	4.
VT	CIVITELLA D'AGLIANO	5.
VT	BOMARZO	6.
VT	CAPRAROLA	7.
FR	CECCANO	8.

2. I Comuni non compresi nel presente provvedimento e nelle precedenti determinazioni n. B6832/2009, n. B0684/2010, B2190/2010 e B2799/2010, B3393/2010, B3770/2010, B4373/2010 e A0657/2011 non possono esercitare le funzioni delegate, in quanto non sono in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa. Pertanto, le funzioni in materia di autorizzazioni paesaggistiche verranno esercitate dalla Regione fino a quanto i Comuni stessi non avranno adeguato la propria struttura organizzativa.

3. Con successivi provvedimenti si integrerà l'elenco dei Comuni che avranno completato il processo di adeguamento, i quali torneranno ad esercitare le funzioni delegate.

4. Restano fermi i limiti generali concernenti l'esercizio della funzione in materia paesaggistica risultanti dalla normativa vigente. In particolare, ai sensi dell'art. 1, comma 1, della l.r. 59/95, la delega riguarda i soli Comuni dotati di strumento urbanistico generale vigente, ossia approvato.

5. Sono altresì esclusi dall'esercizio delle funzioni delegate con la l.r. 59/95 i Comuni il cui territorio rientra per intero all'interno del perimetro delle aree naturali protette aventi il Piano di assetto approvato. In tal caso, trova applicazione la disposizione di cui all'art. 9, comma 7, della l.r. 24/98, e pertanto l'autorizzazione paesaggistica è rilasciata direttamente dall'Ente gestore dell'area naturale protetta insieme al nulla osta di cui all'articolo 28 della l.r. 29/97. Resta fermo che nel caso in cui il territorio del Comune coincida solo parzialmente con l'area naturale protetta, il Comune stesso esercita la funzione delegata per gli interventi previsti nella parte esterna all'area protetta.

6. L'esercizio delle funzioni paesaggistiche delegate, da parte dei Comuni individuati nei provvedimenti ricognitivi regionali, è subordinato al mantenimento dei requisiti di differenziazione delle funzioni paesaggistiche ed urbanistiche e di adeguata competenza tecnico-scientifica. La perdita dei requisiti stessi determina il venir meno della delega. I Comuni sono pertanto tenuti a comunicare alla Regione Lazio, direzione territorio e urbanistica, ogni variazione del proprio assetto organizzativo che determini la perdita dei requisiti indispensabili per l'esercizio delle funzioni delegate.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di giorni 60 (sessanta) dalla comunicazione, ovvero, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni 120 (centoventi).

La presente determinazione è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

IL DIRETTORE  
dott. Luca Fegatelli

#### ALL. 1

Per comodità di consultazione, si riporta l'elenco dei Comuni individuati con le precedenti determinazioni dirigenziali n. B6832 del 28 dicembre 2009, n. B0684 del 12 febbraio 2010, n. B2190 del 19 aprile 2010, n. B2799 del 28 maggio 2010, B3393 del 15 luglio 2010, B3770 del 24 agosto 2010, B4373 del 4 ottobre 2010 e A0657 del 2 febbraio 2011.

FR	ACUTO	1.
FR	ALATRI	2.
FR	ALVITO	3.
FR	AMASENO	4.
FR	ARCE	5.
FR	ASCREA	6.
FR	BOVILLE ERNICA	7.
FR	BROCCOSTELLA	8.
FR	CASPERIA	9.
FR	CASSINO	10.
FR	CASTELLIRI	11.
FR	CASTROCIELO	12.
FR	COLLEPARDO	13.

FR	COLLESANMAGNO	14.
FR	COLFELICE	15.
FR	FALVATERRA	16.
FR	FERENTINO	17.
FR	FIUGGI	18.
FR	FONTANA LIRI	19.
FR	FONTECHIARI	20.
FR	FROSINONE	21.
FR	ISOLA DEL LIRI	22.
FR	MONTE SAN GIOVANNI CAMPANO	23.
FR	MOROLO	24.
FR	PESCOSOLIDO	25.
FR	PIGLIO	26.
FR	POGGIO MIRTETO	27.
FR	POSTA FIBRENO	28.
FR	ROCCASECCA	29.
FR	SANT'ELIA FIUMERAPIDO	30.
FR	SERRONE	31.
FR	SORA	32.
FR	TORRICE	33.
FR	VEROLI	34.
LT	APRILIA	35.
LT	BASSIANO	36.
LT	CAMPO DI MELE	37.
LT	CISTERNA DI LATINA	38.
LT	CORI	39.
LT	FONDI	40.
LT	FORMIA	41.
LT	GAETA	42.
LT	ITRI	43.
LT	LATINA	44.
LT	MAENZA	45.
LT	MINTURNO	46.
LT	MONTE SAN BIAGIO	47.
LT	NORMA	48.
LT	PONTINIA	49.
LT	PONZA	50.
LT	PRIVERNO	51.
LT	ROCCA GORGA	52.
LT	SABAUDIA	53.
LT	SAN FELICE CIRCEO	54.

LT	SERMONETA	55.
LT	SEZZE	56.
LT	SONNINO	57.
LT	SPERLONGA	58.
LT	TERRACINA	59.
RI	AMATRICE	60.
RI	ACCUMOLI	61.
RI	ANTRODOCO	62.
RI	BELMONTE IN SABINA	63.
RI	CANTALICE	64.
RI	CASTEL DI TORA	65.
RI	CASTEL SANT'ANGELO	66.
RI	CASTELNUOVO DI FARFA	67.
RI	CITTADUCALE	68.
RI	CITTAREALE	69.
RI	COLLE DI TORA	70.
RI	COLLI SUL VELINO	71.
RI	CONTIGLIANO	72.
RI	COTTANELLO	73.
RI	FARA IN SABINA	74.
RI	FIAMIGNANO	75.
RI	FORANO	76.
RI	FRASSO SABINO	77.
RI	GRECCIO	78.
RI	LEONESSA	79.
RI	MAGLANO IN SABINA	80.
RI	MARCETELLI	81.
RI	MICIGLIANO	82.
RI	MONTE S.GIOV. IN SABINA	83.
RI	MONTELEONE SABINO	84.
RI	MONTOPOLI IN SABINA	85.
RI	MORRO REATINO	86.
RI	PAGANICO SABINO	87.
RI	PESCOROCCHIANO	88.
RI	PETRELLA SALTO	89.
RI	POGGIO BUSTONE	90.
RI	POGGIO MOIANO	91.
RI	POGGIO NATIVO	92.
RI	POGGIO SAN LORENZO	93.
RI	RIETI	94.
RI	RIVODUTRI	95.

RI	ROCCA SINIBALDA	96.
RI	STIMIGLIANO	97.
RI	TARANO	98.
RI	TORRICELLA	99.
RI	VACONE	100.
RM	ALLUMIERE	101.
RM	ANGUILLARA SABAZIA	102.
RM	ALBANO LAZIALE	103.
RM	ANZIO	104.
RM	ARDEA	105.
RM	ARICCIA	106.
RM	ARTENA	107.
RM	BRACCIANO	108.
RM	CAMPAGNANO DI ROMA	109.
RM	CANALE MONTERANO	110.
RM	CARPINETO ROMANO	111.
RM	CASTEL MADAMA	112.
RM	CERVETERI	113.
RM	CIAMPINO	114.
RM	CIVITAVECCHIA	115.
RM	CIVITELLA SAN PAOLO	116.
RM	COLLEFERRO	117.
RM	COLONNA	118.
RM	FIANO ROMANO	119.
RM	FILACCIANO	120.
RM	FIUMICINO	121.
RM	FORMELLO	122.
RM	FRASCATI	123.
RM	GENAZZANO	124.
RM	GENZANO DI ROMA	125.
RM	GROTTAFERRATA	126.
RM	GUIDONIA	127.
RM	LADISPOLI	128.
RM	LANUVIO	129.
RM	LARIANO	130.
RM	LICENZA	131.
RM	MAGLIANO ROMANO	132.
RM	MANDELA	133.
RM	MARCELLINA	134.
RM	MARINO	135.
RM	MAZZANO ROMANO	136.

RM	MONTECOMPATRI	137.
RM	MONTEFLAVIO	138.
RM	MONTEROTONDO	139.
RM	MORICONE	140.
RM	NAZZANO	141.
RM	NEMI	142.
RM	NETTUNO	143.
RM	PALESTRINA	144.
RM	PALOMBARA SABINA	145.
RM	POLI	146.
RM	POMEZIA	147.
RM	PONZANO ROMANO	148.
RM	RIGNANO FLAMINIO	149.
RM	RIOFREDDO	150.
RM	ROCCA DI CAVE	151.
RM	ROCCA DI PAPA	152.
RM	ROCCA PRIORA	153.
RM	ROMA	154.
RM	ROVIANO	155.
RM	SACROFANO	156.
RM	SAN CESAREO	157.
RM	SAN POLO DEI CAVALIERI	158.
RM	SANT'ORESTE	159.
RM	SEGNI	160.
RM	TIVOLI	161.
RM	TOLFA	162.
RM	TORRITA TIBERINA	163.
RM	TREVIGNANO ROMANO	164.
RM	VALLINFREDA	165.
RM	VELLETRI	166.
RM	ZAGAROLO	167.
VT	ACQUAPENDENTE	168.
VT	ARLENA DI CASTRO	169.
VT	BAGNOREGIO	170.
VT	BASSANO ROMANO	171.
VT	BASSANO IN TEVERINA	172.
VT	BOLSENA	173.
VT	CALCATA	174.
VT	CANEPINA	175.
VT	CANINO	176.
VT	CAPODIMONTE	177.



VT	CAPRANICA	178.
VT	CAPRAROLA	179.
VT	CARBOGNANO	180.
VT	CASTEL SANT'ELIA	181.
VT	CELLENO	182.
VT	CIVITA CASTELLANA	183.
VT	FALERIA	184.
VT	GALLESE	185.
VT	GRADOLI	186.
VT	GROTTE DI CASTRO	187.
VT	ISCHIA DI CASTRO	188.
VT	LUBRIANO	189.
VT	MARTA	190.
VT	MONTALTO DI CASTRO	191.
VT	MONTEFIASCONE	192.
VT	NEPI	193.
VT	ORIOLO ROMANO	194.
VT	ORTE	195.
VT	PROCENO	196.
VT	RONCIGLIONE	197.
VT	SAN LORENZO NUOVO	198.
VT	SORIANO NEL CIMINO	199.
VT	SUTRI	200.
VT	TARQUINIA	201.
VT	TUSCANIA	202.
VT	VALENTANO	203.
VT	VALLERANO	204.
VT	VASANELLO	205.
VT	VILLA S.GIOV. IN TUSCIA	206.
VT	VIGNANELLO	207.
VT	VITERBO	208.